

Allegato 2
Modifiche alla Sezione A – “Programma dei servizi”
del “Programma pluriennale del trasporto pubblico locale 2017-2019”
approvato con deliberazione n. 578 del 28 dicembre 2016

Allegato alla deliberazione
n. 465 del 12-10-2017

Anno 2017 (INTEGRALMENTE SOSTITUITO)

La programmazione dei servizi per l'anno 2017 è stata aggiornata tenendo conto delle modifiche legislative e regolamentari intervenute, fra cui in particolare:

- l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- il DPCM del 26 maggio 2017, che modifica i criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti, integrando il DPCM 11 marzo 2013 e s.m.i.

Quanto sopra nelle more di una più organica revisione, su base pluriennale.

La programmazione per l'anno 2017 è la seguente:

- a) Per quanto riguarda i servizi su gomma, i programmi di esercizio sono i seguenti:
 - dal 1 gennaio al 19 Novembre 2017 il programma di esercizio vigente ad oggi (approvato con DGR n. 238/2016);
 - dal 20 Novembre al 31 Dicembre il programma di esercizio è quello di cui all'allegato 2 della DGR n.316/2014 (esteso al periodo prima indicato: 19.06.2017 – 31.12.2017), che prevede circa il 40% di riduzione dei servizi (che mantiene ovunque un servizio minimo che serve tutte le fermate attive alla data della programmazione), con le seguenti modifiche:
 - incluse le fermate sul percorso autorizzato che siano state autorizzate in seguito;
 - escluse le fermate o i percorsi soppressi in seguito per ragioni di sicurezza;e con la eventuale possibilità di prevedere le nuove fermate e variazioni che sono state programmate in seguito (e cioè successivamente alla DGR n.316/2014).
- b) Per quanto riguarda i programmi dei servizi ferroviari sulla rete regionale: la riduzione del 1,5% circa dei servizi (in termini di corrispettivo equivalente) su base annua, da effettuarsi a decorrere dal mese di luglio.
- c) Per quanto riguarda i programmi dei servizi ferroviari sulla rete nazionale: i servizi vigenti, invariati.

I corrispettivi complessivi associati alla programmazione di cui sopra sono indicati nella Tabella VI della sezione E.

Non essendo stato approvato il livello dei servizi minimi, è necessario definire all'interno del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale il livello essenziale delle prestazioni, per come previsto dall'articolo 23 della L.R. n. 35/2015. La presenza di un servizio minimo su tutte le relazioni già servite viene considerato in questa fase il livello essenziale delle prestazioni da garantire.